



# Federazione Italiana Scherma

Federazione Italiana Scherma

Viale Tiziano 74  
00196 Roma - Italia  
[www.federscherma.it](http://www.federscherma.it)

## **FEDERAZIONE ITALIANA SCHERMA**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

**Avv. Francesco Leone - Presidente**

**Avv. Marco Buratti - Giudice relatore**

**Avv. Giulia Minichiello - Giudice**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

#### **FATTO**

La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un esposto presentato alla Procura Federale in data 7/3/2022 da Francesco Luxardo, presidente della S.S.D. Impianti Petrarca Scherma.

Nell'esposto erano state denunciate varie violazioni della normativa federale, che sarebbero state poste in essere dalla A.S.D. Padova Scherma, già A.S.D. Petrarca Scherma M° Ryszard Zub.

All'esito dell'interrogatorio dei presidenti di Impianti Petrarca Scherma e di Padova Scherma, il procuratore federale ha deferito davanti al Tribunale Federale sia Padova Scherma che il presidente della stessa, Alessandro Stefanello, per violazione a vario titolo della normativa federale ed in particolare per l'aver compiuto una serie di atti idonei a

creare confusione con l'attività della Impianti Petrarca Scherma, tra cui:

- l'aver pubblicizzato sul proprio sito eventi organizzati da quest'ultima, eliminandone tuttavia i riferimenti, mediante cancellazione del logo dalla locandina
- l'aver pubblicato sul proprio sito web una biografia che lascerebbe intendere un legame con la stessa Impianti Petrarca Scherma, facendo risalire la propria origine all'anno 1969, quando invece l'associazione è stata costituita nel 2015.

Sia il Padova Scherma che il presidente Alessandro Stefanello si sono costituiti in giudizio tramite il proprio legale di fiducia, avv. Paola Puglisi.

Nella memoria difensiva, la difesa degli incolpati ha eccepito in via preliminare la mancata assistenza da parte di un difensore all'interrogatorio del presidente Stefanello, sostenendo, quindi, l'inutilizzabilità delle dichiarazioni da lui rese in tale sede.

In subordine, ha contestato sotto diversi profili la fondatezza nel merito del deferimento.

All'udienza di discussione, fissata dal Tribunale in data 3 novembre 2022 in modalità videoconferenza, il procuratore federale aggiunto Avv. Pasquale Bertone, dietro invito del Presidente del Tribunale, ha precisato che la presunta violazione riscontrata riguardava l'articolo 2, comma 3, del Regolamento di giustizia FIS, l'articolo 5, comma 2, dello Statuto Federale, l'articolo 6, comma 2, del Codice Etico e l'articolo 13, comma 1, del Regolamento Organico.

All'esito della discussione orale, l'avv. Puglisi ha insistito per la dichiarazione di infondatezza del deferimento ed il procuratore federale ha chiesto sanzionarsi gli incolpati con la diffida e l'irrogazione di un'ammenda di 200 euro.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare il Collegio intende affrontare l'eccezione di "invalidità" del deferimento sollevata dalla difesa dell'incolpato.

Evidenzia infatti parte resistente che l'intero procedimento dovrebbe essere dichiarato "invalido" in quanto basato integralmente sulle dichiarazioni rese dal signor Stefanello alla Procura federale. In particolare, a detta dell'incolpato, tali dichiarazioni sarebbero inutilizzabili in quanto rese senza la necessaria assistenza di un difensore.

Tale assunto non può essere condiviso.

Ed infatti, a norma dell'art. 66, secondo comma, del Regolamento di Giustizia della FIS (novellato lo scorso 19 luglio) è previsto che "le parti possono stare in giudizio personalmente...", rimettendo pertanto alla parte la scelta di usufruire o meno per un'assistenza tecnica.

A ciò si aggiunga che nell'avviso di convocazione del 14/4/2022 era contenuto anche l'espresso invito "...a farsi assistere da persona di sua fiducia...".

Alla luce di ciò, il Collegio ritiene che il signor Stefanello sia stato messo nelle condizioni di poter esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.

In ogni caso, anche nella denegata ipotesi nella quale si volesse ritenere inutilizzabili le dichiarazioni rese dall'incolpato, è decisivo sottolineare che il deferimento che ha dato luogo al presente procedimento trae la sua origine da fatti oggettivi (estratti da siti web, locandine ecc.) e può essere deciso indipendentemente dalla dichiarazione resa dal signor Stefanello in sede di audizione.

Esaminate le eccezioni preliminari prospettate dalla difesa, il Collegio ritiene infondato nel merito il deferimento del Padova Scherma A.S.D. e del suo rappresentante legale.

Passando al merito dei capi di incolpazione, vi è da rilevare l'inconferenza della presunta violazione dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Organico FIS, evidenziata in udienza dalla Procura Federale.

La norma succitata, infatti, prevede che "gli Affiliati possono liberamente scegliere la propria denominazione, purchè la stessa non contenga termini in contrasto con le norme imperative, il buon costume e l'ordine pubblico. La FIS non accetta domande di affiliazione che prevedono una denominazione identica a quella di un altro Affiliato".

Trattasi invero di una norma facente parte della disciplina riguardante la procedura di affiliazione delle Società alla Federazione.

Sulle domande di affiliazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del medesimo Regolamento Organico, ha competenza funzionale esclusiva il Consiglio Federale, che delibera o nega l'accoglimento delle domande medesime.

Alla luce di ciò nessun rilievo può essere mosso contro la Padova Scherma ASD.

Attraverso l'atto di deferimento, viene contestata poi all'incolpata di aver posto in essere una serie di atti idonei a creare confusione con l'attività della Impianti Petrarca Scherma S.S.D., tra cui, in particolare:

- avrebbe pubblicato sul proprio sito una biografia che lascerebbe intendere un legame con la Impianti Petrarca Scherma S.S.D., facendo risalire le proprie origini all'anno 1969, quando invece l'associazione è stata costituita nel 2015;
- avrebbe pubblicizzato sul proprio sito eventi organizzati dalla Impianti Petrarca Scherma S.S.D., ma eliminando i riferimenti a quest'ultima società mediante cancellazione del logo dalla locandina.

Relativamente al primo punto in contestazione, giovi

precisare che ciò che è possibile leggere sulla biografia contenuta nel sito web dell'incolpata è esclusivamente che "le radici di Padova Scherma affondano sin nel 1969, anno in cui all'Antoniano di Padova venne costituita per la prima volta la divisione schermistica della U.S. Petrarca".

Ad opinione del Collegio tale affermazione non può rilevare una condotta antisportiva volta a creare "confusione" nei terzi.

Tale affermazione, di contro, corrisponde alla realtà di un movimento sportivo che, per quanto riguarda l'arma della sciabola, ha incontestabilmente una radice comune.

In particolare, l'attività di insegnamento alla U.S. Petrarca Scherma era stata affidata fin dall'inizio al Maestro Ryszard Zub e, dopo la morte di quest'ultimo, erano stati proprio alcuni soci dell'A.S.D. Petrarca Scherma a creare, nel 2015, l'A.S.D. Petrarca Scherma M° Ryszard Zub, successivamente trasformatasi in A.S.D. Padova Scherma.

L'esistenza di una radice comune non è smentita ma anzi implicitamente confermata dall'avvenuta stipula, sempre nel 2015, della convenzione con la quale la S.S.D. Impianti Petrarca Scherma aveva concesso in comodato d'uso alla A.S.D. Petrarca Scherma M° Ryszard Zub lo stemma ed il nome Petrarca nonché "...il patrimonio sociale, inteso in termini immobiliari, mobiliari e di storia sportiva del Petrarca Scherma..." (convenzione prorogata fino all'anno 2021, allorché l'A.S.D. Petrarca Scherma M° Ryszard Zub ha abbandonato il palazzetto di via Comini, mutando la denominazione in Padova Scherma A.S.D.).

In ultimo, con riferimento al punto di incolpazione consistente nell'aver la Padova Scherma pubblicizzato sul proprio sito eventi organizzati da Impianti Petrarca Scherma, eliminandone tuttavia i riferimenti mediante la cancellazione del logo dalla locandina, si rileva quanto segue.

Nello specifico, la Procura contesta alla Scherma Padova l'aver condiviso sul proprio sito una locandina pubblicitaria predisposta dalla Impianti Petrarca Scherma eliminando graficamente (attraverso la rimozione del logo) ogni riferimento a quest'ultima.

Tale condotta, secondo l'accusa, avrebbe avuto lo scopo di attribuire alla Scherma Padova la paternità dell'organizzazione dell'evento sportivo pubblicizzato - in verità organizzato dalla Impianti Petrarca Scherma - e per l'effetto aver generato confusione tra i lettori del sito.

Dinnanzi ad una simile censura è necessario porsi due interrogativi: il primo è se nella locandina originaria fossero presenti degli elementi inequivocabili volti ad attribuire alla Impianti Petrarca l'organizzazione della manifestazione; il secondo è se una tale eventuale condotta (la cancellazione grafica del logo) integrerebbe la violazione dell'art 2598 del codice civile sulla concorrenza sleale e, in conseguenza di ciò, una responsabilità disciplinare a carico dell'incolpata. Procedendo con ordine, non si può non evidenziare che la locandina predisposta in origine da Impianti Petrarca Scherma al fine di pubblicizzare la "seconda prova del *Grand Prix Kinder Joi of Moving*" contiene esclusivamente il logo della società, senza riferimenti specifici all'attività della S.S.D. Impianti Petrarca Scherma né all'organizzazione della competizione da parte di quest'ultima.

Le modifiche grafiche, pertanto, operate sul sito web della Scherma Padova alla locandina (la rimozione di tutti i loghi dei partner dell'evento, tra i quali anche quello della Impianti Petrarca) non appaiono di per sé sufficienti ad integrare "confusione" e illecito disciplinare.

*Ad adiuvandum* l'art. 2598 del codice civile, avente ad oggetto la disciplina degli atti di concorrenza sleale fra imprenditori commerciali e la cui normativa è estensibile analogicamente

al caso che ci occupa, contempla l'ipotesi della concorrenza sleale cosiddetta "confusoria" impedendo pertanto che l'uso abusivo dei segni distintivi altrui crei una situazione di confusione sul mercato, con conseguente possibile sviamento della clientela a favore dell'impresa imitatrice.

Non è dato rinvenire, dalla semplice visione della locandina presente sul sito di Padova Scherma, alcun atto idoneo a creare confusione fra le due società né risulta essere stato dimostrato alcun intento di indirizzamento di potenziali utenti dall'una all'altra società.

Fermo restando, da una parte, che la presenza del logo della società proprietaria del sito è dovuta, nella maggior parte dei casi, ad un processo informatico che determina lo spostamento automatico del banner all'interno della pagine e, dall'altra parte, che, scorrendo le pagine del sito di Padova Scherma, il logo è comunque rinvenibile anche sui manifesti di molti altri eventi - locali, nazionali o internazionali - senza che, a parere del Collegio, possa essere ritenuta la presenza di un intento di "appropriazione" degli eventi medesimi o di confusione con l'attività dei rispettivi enti organizzatori.

Non risultano, pertanto, le violazioni della normativa federale contestate dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, in accoglimento della richiesta della difesa dell'incolpato, dichiara infondata l'azione disciplinare esercitata dalla Procura Federale nei confronti di Padova Scherma e del suo presidente Alessandro Stefanello.

Così deciso all'udienza del 2 novembre 2022.

Presidente  
Avv. Francesco Leone

Relatore  
Avv. Marco Buratti

Giudice

Avv Giulia Minichiello